

# COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 19/01/2023	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2015. NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197."</b>
---------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di gennaio, l'organo di revisione economico-finanziaria in formula monocratica nella persona del sottoscritto Revisore Dott. Patrizia Geremia, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 02/09/2021, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a oggetto: **"ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2015. NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197."**

\*\*\*\*\*

Vista la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 in G.u. del 29 dicembre 2022 s.o. 43, Legge di Bilancio per l'anno 2023,

Considerato:

l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro

lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

visto altresì il comma 252 della medesima legge che così recita: «Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021»,

esaminata quindi la proposta di delibera in oggetto con la quale viene data applicazione al comma 229 sopra esposto, non applicando ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'anno 2000 e all'anno 2015 le disposizioni dei commi 227 e 228 dell'articolo 1, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 in G.u. del 29 dicembre 2022 s.o. 43;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1 – risorse finanziarie e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità e Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;

### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.20/01/2023

L'organo di revisione economico-finanziaria



.....  
.....  
.....